



# COMUNE DELL'AQUILA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 260 del 24/05/2013

**OGGETTO: REALIZZAZIONE TRAMVIA SU GOMMA PER LA CITTA' DELL'AQUILA - CONCESSIONARIO CGRT - SUPPORTO AL RUP - ATTO DI INDIRIZZO.**

L'anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 15.30, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco on. Massimo Cialente con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Massimo Cialente	Si		
Assessori:	1. Robero Riga	Si	2. Lelio De Santis	Si
	3. Pietro Di Stefano	Si	4. Emanuela Iorio	Si
	5. Elisabetta Leone	Si	6. Alfredo Moroni	Si
	7. Fabio Pelini	Si	8. Stefania Pezzopane	Si

*Totale presenti* 9

*Totale assenti* 0

Partecipa il Segretario Generale Avv. Carlo Pirozzolo.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.



# COMUNE DELL'AQUILA

## LA GIUNTA

### Premesso che:

- Con deliberazione di GIUNTA COMUNALE N.633 del 29.09.2000: Programma triennale d'intervento per la realizzazione delle Opere Pubbliche per gli anni 2000-2003; tra le opere suscettibili di finanziamento da parte di privati ai sensi dell'art.37-bis della L.109/1994 è stata inserita la realizzazione di una nuova linea tranviaria per il trasporto pubblico di massa nella città di L'Aquila;
- La GIUNTA COMUNALE con deliberazione n.747 del 7.11.2000 ha approvato il progetto preliminare redatto dal Settore OO.PP. relativo alla realizzazione di una metropolitana per il trasporto pubblico di massa;
- La GIUNTA COMUNALE con deliberazione n.7 del 9.1.2001 ha approvato la documentazione relativa al progetto definitivo e l'inoltro al Ministero dei Trasporti al fine di ottenere i finanziamenti previsti dal Decreto Ministeriale 16 giugno 2000;
- Il CONSIGLIO COMUNALE con deliberazione n.15 del 06.03.2001 ha approvato la documentazione relativa al progetto definitivo per la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico urbano con trazione elettrica come trasmessa al competente Ministero;
- Con la Delibera CIPE del 03.03.2001 pubblicata sulla GAZZETTA UFFICIALE n.182 del 07.08.2001 il Ministero dei Trasporti ha approvato un contributo in favore del Comune di L'Aquila di €. 39.000.000.000 (€ 20.141.819,06) pari al 60% dell'importo complessivo dell'intervento;
- In data 30.06.2001 il "Raggruppamento C.G.R.T." ha presentato la proposta per la realizzazione dell'intervento programmato;
- In data 16.1.2002 la Commissione Comunale di valutazione della proposta ha presentato la Relazione di fattibilità tecnico-economica, relativa ai vincoli e alle problematiche connesse;
- La GIUNTA COMUNALE con deliberazione N.49 del 29.01.2002 ha approvato la richiamata relazione della Commissione, la fattibilità dei contenuti e dichiarata la rilevanza per il pubblico interesse della proposta;
- La GIUNTA COMUNALE con deliberazione N.212 del 26.03.2002 ha approvato lo schema di Bando Pubblico secondo la procedura di cui all'art.37 quater L.109/1994;
- La GIUNTA COMUNALE con deliberazione N.798 del 27.11.2002 ha approvato il progetto preliminare e la bozza di convenzione regolatrice dei rapporti concessori;
- In data 2.12.2002 all'esito della trattativa negoziata (ai sensi dell'art.37 quater comma 1 lett b) L.109/1994), è stato sottoscritto lo Schema di Convenzione relativo alla concessione di costruzione e gestione della rete tranviaria leggera su gomma di L'Aquila con CGRT s.r.l.;





# COMUNE DELL'AQUILA

- la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** a seguito della contestazione della Commissione Europea di alcune questioni, in riferimento alla concessione in questione ha sollevato problemi di compatibilità con le disposizioni comunitarie;
- che la Corte di Giustizia Europea, con Sentenza del 13.11.2008 nella causa C-437/07 contro la Repubblica Italiana, ha emanato il seguente dispositivo: "Avendo il Comune di L'Aquila attribuito un appalto pubblico di lavori avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione di una tranvia su gomma per il trasporto pubblico di massa in tale città attraverso una procedura diversa da quelle previste per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori dalla Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici dei lavori, la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva";
- che pertanto la **GIUNTA COMUNALE** con deliberazione n. 1 del 07/01/2009 ha annullato la concessione di costruzione e gestione della rete tranviaria su gomma di L'Aquila conferita alla C.G.R.T. con convenzione approvata con deliberazioni di G.C. nn.798/2002 e 804/2002 sottoscritta in data 2.12.2002, demandando al Dirigente del Settore Opere Pubbliche l'adozione degli atti consequenziali ed ha disposto altresì di rinviare a successivi atti la definizione delle eventuali pendenze sussistenti a carico del Comune per lavori, forniture e servizi, effettivamente eseguiti dalla C.G.R.T. s.r.l. in quanto i lavori sono stati in buona parte realizzati;
- Che a tal fine il responsabile Unico del Procedimento Geom. Carlo Cafaggi ha predisposto apposita relazione dalla quale si evincono i costi effettivi sostenuti dalla Società relativi alla realizzazione delle opere di che trattasi, come risultano dal prospetto:

<i>Costi sostenuti dalla Società</i>	<b>Percepiti</b>	<i>Differenza</i>
€. 18.178.873,09	€. 12.334.018,97	€. 5.844.854,12
€. 912.443,62	--	€. 912.443,62
	<b>Differenza tra costi sostenuti e percepiti</b>	<b>€. 6.757.297,74</b>

- Che all'interno della suddetta (€. 912.443,62) è ricompresa anche la somma complessiva pari a €. 102.721,40 che si riferisce alle spese effettuate dalla C.G.R.T. per la costituzione in giudizio nei vari procedimenti amministrativi a carico del Comune dell'Aquila promossi da Associazioni e/o privati contro la procedura di realizzazione delle opere di che trattasi;



## COMUNE DELL'AQUILA

- **Che il Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163, G.U. 02/05/2006 n. 100, art.158** (sostituisce l'art. 37-septies, legge n. 109/1994) così recita:

*"1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:*

*a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;*

*Che già in data 2006, è stato tentato un accordo transattivo con la Concessionaria, che non ha avuto esito positivo;*

*Che inoltre con atto di citazione notificato in data 29.1.2007 CGRT ha evocato in giudizio il Comune dinanzi al Tribunale di L'Aquila nel procedimento N.98/2007 R.G. chiedendo "...condannare il Comune di L'Aquila...al pagamento della somma di €3.700.000,00 (tremilionisettecentomila/00), oltre IVA nella misura di legge se dovuta, oltre interessi legali e maggior danno ex art.1224 C.C., questo determinato anche in via equitativa ex art.1226 C.C., dal 12.10.2006 e sino all'effettivo saldo";*

- Che il Comune si è costituito in giudizio a mezzo dell'Avvocatura comunale con comparsa depositata il 17.4.2007 chiedendo il rigetto della domanda;
- Che con sentenza N.706 del 28.10.2011 il Tribunale di L'Aquila ha rigettato la domanda della CGRT;
- Che con atto di appello notificato il 4.1.2012 CGRT ha proposto appello contro la sentenza N.706/2011 del Tribunale di L'Aquila dinanzi la Corte di Appello dell'Aquila – giudizio N.35/2012 R.G. - ;
- Che il Comune si è costituito in giudizio a mezzo dell'Avvocatura comunale con comparsa depositata il 7.5.2012 chiedendo il rigetto dell'appello; il giudizio è attualmente pendente;
- Che il Concessionario CGRT già con nota del 25.02.2012 ha manifestato la volontà di voler addivenire ad una transazione, diretta alla definizione complessiva della controversia in essere;
- Considerato che in sede di varie riunioni tenutesi alla presenza anche del Sig. Sindaco è stata valutata l'opportunità di rimborsare al Concessionario CGRT quanto previsto dal suddetto articolo 158 anche per scongiurare l'indebito arricchimento da parte dell'Ente;





# COMUNE DELL'AQUILA

- Che ai sensi dell'art. 10 comma 7 del Dlgs. 163/2006 qualora l'organico dell'Amministrazione presenti carenze accertate o in essa non sia compreso nessun soggetto in possesso di specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile del Procedimento, secondo quanto attestato dal Dirigente competente, i compiti di supporto alla attività del Responsabile del Procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal codice, a soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo organizzativo e legale che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali;
- Che pertanto al fine di valutare gli aspetti tecnici, giuridici e di natura economica, si reputa opportuno formulare un espresso indirizzo al Dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica al fine di procedere alla nomina di due tecnici muniti di alta professionalità multidisciplinare affinché la controversia in premessa si possa risolvere mediante un accordo transattivo nel superiore interesse della città.

**Ritenuto di dover provvedere in merito.**

**Visti:**

- il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Regolamento di contabilità del Comune dell'Aquila;
- il Regolamento per la Gestione dei beni patrimoniali;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49 comma 1, D.Lgs. 267/2000, come da scheda allegata.

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica certificante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità, inoltre, che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità.

**DELIBERA**

per le motivazioni in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:



# COMUNE DELL'AQUILA

- 1) di formulare un espresso indirizzo al Dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica affinché la controversia in premessa lumeggiata, si possa definire mediante accordo transattivo nel superiore interesse della città, evitando quindi, che il protrarsi del contenzioso in essere possa costituire un aggravio di maggiori costi per il Comune;
- 2) di precisare che in considerazione della complessità della pratica, il Responsabile Unico del Procedimento, si possa avvalere di supporto di soggetti dotati di alta professionalità multidisciplinare nominandoli con successivi provvedimenti dirigenziali in conformità alle vigenti leggi in materia relativamente agli incarichi professionali, che saranno dotati di copertura finanziaria;
- 3) di prendere atto che la presente deliberazione, al momento, non comporta impegni di spesa;
- 4) di trasmettere copia della presente alla Segreteria Generale, al Settore Economico e Finanziario ed al Settore Ricostruzione Pubblica per quanto di rispettiva competenza.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Con voto unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.





# COMUNE DELL'AQUILA

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Carlo Firozzolo

IL PRESIDENTE  
on. Massimo Cialente

COLLAZIONATA: Il Responsabile

